

Regolamento relativo al carico didattico dei docenti di ruolo appartenenti alla I[^] e II[^] Fascia e al ruolo dei Ricercatori e agli affidamenti esterni

ART. 1 – Definizioni

- Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, co. 1, 2, 3 e 7 e dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'impegno didattico dei professori e ricercatori dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum".
- Esso disciplina in particolare l'impegno orario annuo, le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, le situazioni di incompatibilità, le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, la stipula di convenzioni con altri Atenei.
- Nel presente Regolamento, salvo ove non sia diversamente disposto, si intendono per:
 - «affidamento»: l'attività didattica frontale svolta nell'ambito di corsi di laurea;
 - «docenti»: i professori di I[^] e II[^] fascia e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato

ART. 2- Impegno orario e Carico didattico

- I professori e i ricercatori riservano all'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito.
- Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
- Il carico didattico del docente in Ateneo massimo è pari a:
 - ✓ 120 ore per i Professori di I e II fascia a Tempo Pieno;
 - ✓ 90 ore per i Professori di I e II fascia a Tempo Definito.

La didattica frontale include anche le attività di lezione sincrona e asincrona in aula virtuale.

- I professori e i ricercatori, oltre a svolgere attività di ricerca e aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, un numero di ore suddivise secondo il seguente schema:

Attività	Ore minime professore e ricercatore a tempo pieno	Ore minime professore e ricercatore a tempo definito
Didattica	120	90
Servizi agli studenti (inclusi orientamento, tutorato e verifica apprendimenti)	230	160
TOTALE	350	250

5. I Professori e i ricercatori possono svolgere la propria attività didattica per i corsi di laurea e di laurea magistrale, dottorati di ricerca, master, scuole di professioni legali nonché ogni altra attività formativa prevista dai regolamenti didattici di Ateneo.
6. Il carico didattico viene determinato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside.
7. Il Senato Accademico definisce i criteri e i parametri specifici relativi alla classificazione delle attività che compongono il carico didattico i cui ai commi 1-4 del presente Articolo.
8. Sulla base di esigenze istituzionali il Rettore può disporre eventuali riduzioni del carico didattico.
9. I Professori e i ricercatori, a tempo pieno o a tempo definito, nell'ambito dei propri doveri istituzionali annuali, al fine di assicurare una periodicità garantita di coordinamento delle proprie attività di didattica e ricerca con quelle dell'Ateneo, organizzano la propria attività in modo da assicurare la presenza assiduamente presso una delle sedi dell'Ateneo, o in missione per conto dello stesso, così da garantire la costante partecipazione alla programmazione e realizzazione delle attività didattiche (commissioni di esami e di laurea, didattica integrativa, ecc.), di terza missione (convegni, seminari, ecc.), delle attività di ricerca, della vita degli organi collegiali (riunioni, istruttorie, redazione di documentazione, ecc.), nonché per corrispondere a tutte le altre esigenze eventualmente richieste a fini istituzionali dagli organi accademici. In ogni caso il Rettore ha facoltà di richiedere ai Professori e ai ricercatori di ruolo l'obbligo di corrispondere a esigenze specifiche di presenza nelle sedi di Ateneo.

ART. 3 – Incompatibilità

1. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, anche assumendone in tale ambito responsabilità formali.
2. L'esercizio di attività libere professionali è incompatibile con il regime di tempo pieno.
3. I Professori e i ricercatori non possono svolgere incarichi:
 - che arrechino pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale didattica, di ricerca e gestionale;
 - che possano determinare situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo;
 - non confacenti al prestigio e all'immagine dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum".
4. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 13, 14, 15 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 4 – Attività soggette/non soggette ad autorizzazione

1. Fatto salvo il rispetto dei propri obblighi istituzionali, i Professori ed i Ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche e editoriali, purché non riconducibili per continuità ed intensità ad attività libere professionali con partita IVA ancorché con regime ridotto/forfettario, fatto salvo l'obbligo di comunicazione agli Organi Accademici per la verifica delle incompatibilità di cui al precedente art. 3, comma 3.

2. Previo assolvimento del carico didattico assegnato, i Professori ed i Ricercatori, sia a tempo pieno che a tempo definito, possono essere anche affidatari di attività di docenza presso Master Universitari ed Enti pubblici e privati. L'autorizzazione non è dovuta fino a un impegno annuale di 40 ore, ma permane l'obbligo del docente di informarne l'Ateneo. Oltre le 40 ore è necessario, per i docenti a tempo pieno, acquisire l'autorizzazione del Rettore, a condizione che l'attività non comporti detimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate per i docenti a tempo definito l'autorizzazione non è dovuta ma permane l'obbligo di informare l'Ateneo.
3. È richiesta l'autorizzazione del Rettore, per tutti i professori e i ricercatori di Ateneo, a tempo pieno o a tempo definito, per lo svolgimento di attività didattiche presso altre Università o enti di ricerca nazionali e internazionali. Tale autorizzazione, è condizionata dal previo assolvimento del carico didattico assegnato al richiedente dal presente Regolamento. Non è possibile assumere più di due affidamenti per anno accademico presso altre Università. L'autorizzazione viene concessa purché questa non determini, a giudizio insindacabile del Rettore, possibili situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza.
4. L'assolvimento del carico didattico di cui al comma 4, propedeutico all'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni, viene certificato secondo le modalità previste dal presente regolamento o, in caso di urgenza, da autocertificazione del richiedente, che potrà comunque essere soggetta a verifica da parte della Presidenza della Facoltà di appartenenza.
5. Nello svolgimento delle funzioni di terza missione e public engagement eventualmente correlate agli incarichi esterni (di didattica, ricerca, collaborazione consulenziale, ecc..) di cui al presente regolamento, è fatto obbligo ai Professori e ricercatori di presentare in ogni occasione e modalità pubblica l'appartenenza all'Università Telematica "Universitas Mercatorum". anche nel caso di incarichi che non richiedano la preventiva autorizzazione del Rettore.

ART. 5 - Autocertificazione dell'attività didattica ai sensi del DPR 445/2000

1. Per ogni anno accademico, l'autocertificazione dell'attività didattica dei professori e dei ricercatori è effettuata tramite la compilazione di apposito registro elettronico.
2. Le attività di didattica ufficiale o integrativa sono registrate con riferimento giornaliero mediante indicazione della fascia oraria e del contenuto dell'attività espletata.
3. La compilazione dei registri è completata con cadenza almeno semestrale al fine di consentirne il monitoraggio da parte degli Organi accademici e la puntuale gestione amministrativa.
4. La consegna dei registri deve essere effettuata alla fine di ogni erogazione didattica così come pianificata dal Senato Accademico.
5. Il contenuto dei registri elettronici per le attività didattiche e l'autocertificazione di cui ai precedenti commi per le altre attività assumono valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000; ciascun docente è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese e ne risponde personalmente sia sotto il profilo disciplinare, sia ai sensi del codice penale, e delle leggi speciali in materia, come previsto dall'art. 76, DPR n. 445/2000
6. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dei registri, la Presidenza di Facoltà di riferimento procede alla verifica della trasmissione delle autocertificazioni.
7. L'Ateneo effettua verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

8. Ove in sede di verifica emergano incongruenze relativamente alle autocertificazioni trasmesse o inadempimenti rispetto agli impegni di ogni singolo docente, l'Ateneo attiverà le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente anche in relazione all'art. 10 della legge 240/2010.
9. L'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento è valutata anche ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali di cui all'art. 6, comma 14 della legge 240/2010.

ART. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvio dell'AA 2023-2024, fatte salve le nuove autorizzazioni richieste nell'intervallo compreso tra la data di approvazione del medesimo e la sua entrata in vigore, che devono essere sottoposte alle procedure indicate dal comma 4 dell'articolo 4 del presente regolamento.